

Edizione di lunedì 7 Settembre 2020

EDITORIALI

Riprende oggi Euroconference In Diretta dopo la pausa estiva

di **Sergio Pellegrino**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione del saldo Imu per i settori del turismo e dello spettacolo

di **Stefano Rossetti**

AGEVOLAZIONI

L'opzione per la cessione o lo sconto in fattura: un quadro di sintesi

di **Lucia Recchioni**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Paradisi fiscali 2019 tra disciplina Cfc e rimpatrio di utili

di **Ennio Vial**

AGEVOLAZIONI

Bonus sanificazione 2020, oggi il termine per l'invio delle spese ammissibili

di **Gioacchino De Pasquale**

EDITORIALI

Riprende oggi Euroconference In Diretta dopo la pausa estiva

di **Sergio Pellegrino**



Oggi alle ore 9 ci sarà l'**11° appuntamento** con *Euroconference In Diretta*.

Si tratta di un **appuntamento del tutto particolare**, tutto incentrato sull'**aggiornamento**, in considerazione della necessità di commentare i **rilevanti interventi normativi e di prassi** che si sono succeduti nel mese di agosto.

Nel **primo blocco** analizzeremo **alcune delle novità** del **Decreto Agosto**, entrato in vigore il giorno di Ferragosto: inizieremo ad esaminare alcune disposizioni, rinviando l'approfondimento delle altre alla successiva puntata.

Partiremo dagli interventi realizzati sulla disciplina del **superbonus**, soffermandoci in particolare sulla novità che riguarda la definizione delle **maggioranze assembleari** in ambito condominiale, al fine di evitare dubbi circa i *quorum* necessari per deliberare i lavori.

Con il Decreto Agosto sono state poi introdotte **ulteriori forme di contributi a favore di determinate attività economiche** particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria in corso.

Esamineremo innanzitutto il **contributo a fondo perduto**, previsto dall'[articolo 58](#) del Decreto, a favore della **filiera della ristorazione** e la previsione contenuta nel successivo [articolo 59](#), che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che esercitano **attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana con rilevanti presenze turistiche di stranieri**.

Affronteremo poi la **reintroduzione del credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi**, prevista dall'[articolo 79](#) del Decreto Agosto.

Passeremo quindi alla disposizione, contenuta nell'[articolo 81](#), che riconosce un **credito d'imposta**, per l'anno **2020**, a **imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali** che

effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, nei confronti di **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile**.

Ci soffermeremo poi sull'[articolo 77](#), che è intervenuto con alcune **modifiche sull'articolo 28 del Decreto Rilancio**, che prevede il **credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo**.

Commenteremo, infine, la misura che ha **raddoppiato, per l'anno 2020, il limite di esenzione fiscale delle cessioni di beni e servizi ai dipendenti** e le **modifiche ad alcune misure di sostegno finanziario introdotte dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità**.

Il **secondo blocco** sarà invece dedicato ai chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito in relazione ad alcuni degli interventi contenuti nel **Decreto Rilancio** nell'ambito della [circolare 25/E](#), emanata il 20 agosto.

Partiremo dalle precisazioni relative all'**esonero previsto per il versamento del saldo Irap**, con le indicazioni anche sulla corretta compilazione del modello dichiarativo.

Passeremo poi all'opportuna puntualizzazione relativa alle **fattispecie di indebita richiesta dei contributi a fondo perduto**, in relazione alle quali si riconosce che, in caso di situazioni di oggettiva incertezza e di chiarimenti forniti soltanto con la [circolare 22/E del 21 luglio](#), non deve essere pagata alcuna sanzione in caso di errore.

Sempre in tema di contributi a fondo perduto, esamineremo uno dei chiarimenti che ha destato maggiori perplessità: quello relativo ai criteri da utilizzare per i **contribuenti forfettari**.

Ulteriori argomenti toccati saranno il **credito d'imposta sanificazione**, la **sospensione dei termini di versamento per gli avvisi bonari** e la questione relativa alla **notifica degli atti di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel 2021**, in deroga agli ordinari termini di decadenza.

Il **terzo blocco** sarà invece dedicato alla [circolare 24/E](#), emanata l'8 agosto, che fornisce la visione dell'Agenzia, in alcuni casi "originale", sulla disciplina del **superbonus**.

Ci soffermeremo, in particolare, sulla posizione assunta in relazione alla necessità che l'**edificio oggetto degli interventi agevolati debba essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica**, posizione che mette "fuori" gioco tutta una serie di fattispecie che avremmo invece considerato agevolabili sulla base delle indicazioni di prassi formulate dall'Agenzia in relazione a *ecobonus* e *sismabonus*.

Terminata la parte dedicata all'aggiornamento, nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice**

approfondiremo una tematica molto interessante per i clienti (e quindi per noi dal punto di vista dell'opportunità professionale): l'**invoice trading**.

Concluderemo la diretta con la **sessione Q&A**, nella quale selezioneremo alcune delle domande formulate dai partecipanti in relazione ai temi affrontati: alle altre, invece, daremo risposta in settimana attraverso la **pubblicazione nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution**, così come su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione del saldo Imu per i settori del turismo e dello spettacolo

di **Stefano Rossetti**



Al fine di agevolare alcuni settori particolarmente colpiti dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, **il legislatore ha previsto l'esenzione dalla seconda rata dell'Imu per il periodo d'imposta 2020 per gli immobili utilizzati nell'ambito dell'attività d'impresa.**

In particolare, l'[articolo 78 del Decreto Agosto](#) (D.L. 104/2020) prevede che sono esentati dal versamento del saldo Imu 2020 gli:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tuttavia, l'esenzione dal versamento del saldo Imu 2020 è prevista nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863** final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*».

Oltre a quanto sopra, l'[articolo 78, comma 3](#) del **Decreto Agosto** prevede la **non debenza**

dell'Imu per i periodi d'imposta 2021 e 2022 in relazione agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Anche in questo caso occorre sottolineare come l'efficacia di tale disposizione sia subordinata, ai sensi dell'**articolo 108, paragrafo 3**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **all'autorizzazione della Commissione europea.**

Quindi, in relazione a tali tipologie di immobili (nel rispetto dei limiti e delle condizioni sopra viste), il versamento della **seconda rata dell'Imu per il periodo d'imposta 2020** previsto, ai sensi dell'[articolo 1, comma 762](#), **primo periodo, Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), per il 16 dicembre 2020 non è dovuto.**

Tale agevolazione si pone in continuità con la previsione dell'[articolo 177 del Decreto Rilancio](#), con cui era stata prevista l'esenzione dal versamento della prima rata Imu per il periodo d'imposta 2020 per gli:

- **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;**
- **immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- **immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti le attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni** (tale disposizione è stata introdotta in sede di conversione del Decreto Rilancio).

Quindi dal combinato disposto delle disposizioni agevolative previste dall'[articolo 78 del Decreto Agosto](#) e dall'[articolo 177 del Decreto Rilancio](#) emerge il seguente quadro relativamente alla debenza dell'Imu per il periodo d'imposta 2020:

ESENZIONE IMU PER TUTTO IL 2020

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi,

ESENZION IMU SOLO SECONDA RATA 2020

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi

ESENZIONE IMU 2021 e 2022

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i

dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti le attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

esercitate;

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

AGEVOLAZIONI

L'opzione per la cessione o lo sconto in fattura: un quadro di sintesi

di Lucia Recchioni



Come noto, il **Decreto Rilancio** ha previsto la possibilità, per i contribuenti, di optare, **in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione** spettante:

- per **uno sconto sul corrispettivo dovuto**,
- per la **cessione del credito d'imposta ad altri soggetti**.

Questa possibilità **non è riservata soltanto ai contribuenti che sostengono spese** per le quali è riconosciuta la spettanza del **superbonus**, ma **a tutti i contribuenti che sostengono**, negli **anni 2020 e 2021**, spese riconducibili ai seguenti interventi:

- **recupero del patrimonio edilizio** ([articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, Tuir](#));
- **efficienza energetica** ([articolo 14 D.L. 63/2013](#); [articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020](#));
- **adozione di misure antisismiche** ([articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013](#); [articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020](#));
- **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti ([articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019](#));
- **installazione di impianti fotovoltaici** ([articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir](#); [articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020](#));
- **installazione di colonnine per la ricarica** dei veicoli elettrici ([articolo 16-ter D.L. 63/2013](#); [articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020](#)).

Con il [Provvedimento prot. n. 283847/2020 del 08.08.2020](#), l'Agenzia delle entrate ha dettato le **disposizioni attuative per l'esercizio delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura**.

Di seguito si propone un **breve schema di sintesi**.

- L'opzione** L'opzione per la cessione o lo sconto può essere esercitata **in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori**.
- Con riferimento al **superbonus**, si ricorda che gli **stati di avanzamento lavori non possono essere più di due** per ciascun intervento e ciascuno stato avanzamento lavori **deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento**.
- L'opzione potrà essere esercitata anche negli anni successivi**, per le rate residue non fruite delle detrazioni.
- Gli interventi** È possibile esercitare l'opzione per le **spese sostenute negli anni 2020 e 2021**: non è invece possibile esercitare l'opzione per le rate residue delle detrazioni maturate negli anni passati.
- I requisiti previsti per il superbonus** Ai fini dell'opzione per la **cessione o lo sconto** riferiti al **superbonus**, è necessario richiedere il **visto di conformità**, che deve essere rilasciato, ai sensi dell'**articolo 35 D.Lgs. 241/1997**, dai soggetti incaricati della **trasmissione telematica delle dichiarazioni** (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai **responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf**.
- Si ricorda, inoltre, che è necessario richiedere, **sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus, sia ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto**, apposita **asseverazione** che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese.
- Il visto di conformità** Il **soggetto che rilascia il visto di conformità verifica** la presenza delle **asseverazioni** e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. **Ad oggi non sono stati ancora definiti i controlli** richiesti ai fini dell'apposizione del visto di conformità.
- Il **Cndcec** ha annunciato la volontà di predisporre un'apposita **check list**, **condivisa con l'Agenzia delle entrate**, al fine di **guidare le verifiche dei professionisti**.
- La comunicazione** Se, come ci si augura che sia, i **controlli richiesti saranno solo formali**, le **procedure dovrebbero ricalcare quelle già note**, e anche le **polizze assicurative già stipulate dovrebbero essere sufficienti a coprire il nuovo rischio**. L'esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura deve essere **comunicato all'Agenzia delle entrate** tramite l'apposito modello denominato **"Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica"**.
- La comunicazione potrà essere inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate **a decorrere dal 15 ottobre 2020**.

La tempistica

Il **mancato o tardivo invio** della comunicazione **rende l'opzione inefficace** nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione dovrà essere trasmessa **entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**.

Se l'opzione per la cessione è esercitata **negli anni successivi**, con riferimento alle rate residue non fruite di detrazione, la comunicazione deve essere trasmessa **entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione** dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

I soggetti

Nel caso in cui sia prevista la **trasmissione all'Enea di una copia dell'asseverazione** (interventi di efficienza energetica), **la comunicazione deve essere trasmessa a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio**, da parte dell'Enea, **della ricevuta di trasmissione** dell'asseverazione.

La comunicazione può essere **trasmessa dal beneficiario della detrazione** (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o **dall'amministratore di condominio** (per gli interventi sulle parti comuni), anche avvalendosi di un intermediario.

Se non è stato nominato un amministratore di condominio, la comunicazione è inviata da **uno dei condòmini** a tal fine incaricato.

Se gli interventi beneficiano del **superbonus**, la comunicazione deve essere **trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità**, oppure dall'**amministratore di condominio** (ma, in quest'ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto di conformità è comunque chiamato a **verificare e validare** i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni).

Le correzioni e gli annullamenti

La comunicazione potrà essere **annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio**.

Sempre entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell'invio, può essere inviata una **comunicazione sostitutiva**. Decorso tale termine, ogni successiva comunicazione si **aggiunge** alle precedenti.

L'utilizzo del credito da parte dei cessionari

I cessionari e i fornitori potranno **utilizzare il credito d'imposta a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione**, e, comunque, **non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese**.

I cessionari e i fornitori sono tenuti a **confermare preventivamente l'esercizio dell'opzione**, tramite le funzionalità rese disponibili dall'Agenzia delle entrate.

La quota dei **crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre** dell'anno di riferimento **non può essere utilizzata negli anni successivi**, né

richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Si ricorda, tuttavia, che, **in alternativa all'utilizzo diretto**, i cessionari o i fornitori **possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti**, a decorrere dal **giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Paradisi fiscali 2019 tra disciplina Cfc e rimpatrio di utili

di **Ennio Vial**



Il **periodo di imposta del 2019**, oggetto di dichiarazione in scadenza il prossimo 30 novembre, presenta per la prima volta una chiara scollatura tra il **principio di individuazione dei paradisi fiscali** ai fini della disciplina sulle *controlled foreign companies*, e quello di individuazione dei paradisi fiscali ai fini della **valutazione degli utili percepiti**.

Ai fini dei **dividendi**, anche per il 2019 operano sia il [comma 1007 dell'articolo 1 L. 205/2017](#), sia il [principio di diritto n. 17/2019](#).

In sostanza, in base al **comma 1007**, se un utile matura in un esercizio in cui il Paese estero è **white**, quell'utile sarà per sempre **white**.

Diversamente, **se l'utile dovesse maturare quando il Paese non è white**, la questione non è gestita dal [comma 1007](#) per cui, secondo il citato principio, trova applicazione il **chiarimento dato nella circolare 35/E/2016** che qui omettiamo.

L'aspetto su cui vogliamo soffermarci attiene al fatto che, fino al **2018**, il criterio per giudicare la natura paradisiaca di un Paese estero ai fini della disciplina Cfc e ai fini dei dividendi è **identico: si confronta il livello impositivo nominale estero con il 50% del livello nominale di Ires ed Irap sommati**.

In sostanza, si confronta il **livello nominale estero con la soglia italiana del 13.95%**. Analogo criterio valeva anche per il 2017 ed il 2016, solo che, per quest'ultima annualità, la soglia di riferimento **era fissata al 15.7% in quanto l'Ires era fissata al 27.5%**.

L'identità del criterio portava quindi alla seguente conclusione: se il Paese estero non risultava paradisiaco, i redditi prodotti dalla società estera non andavano imputati per trasparenza (quindi, in sostanza, non trovava applicazione la disciplina Cfc) e l'utile maturato in quell'anno, a prescindere dal momento in cui esso veniva distribuito, non poteva esser mai considerato paradisiaco.

Nel **2019** la questione si **complica**. In linea generale possiamo dire che **la disciplina Cfc si addolcisce, in quanto un Paese Estero può essere considerato paradisiaco** solo se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti due condizioni:

- il **livello di tassazione** (ora effettivo e non più nominale) inferiore al 50% di quello effettivo teorico italiano;
- la **società estera svolge, per oltre 1/3, una attività passiva**. In relazione a tale criterio il comma 4 dell'[articolo 167 Tuir](#) definisce sette casistiche di attività passiva.

Ben potrebbe accadere, pertanto, che un Paese estero con **fiscalità nulla non sia considerato paradisiaco in quanto l'attività svolta dalla società estera non considerata "passiva"**.

La tassazione per trasparenza viene **scongiurata**.

In passato avremmo affermato che **gli utili maturati nell'anno sarebbero stati per sempre white a prescindere dal momento di distribuzione**. Nel 2019 questa conclusione non è più valida in quanto la disciplina al fine dei dividendi è diversa:

- **in caso di controllo**, il Paese estero sarà considerato black se il livello di tassazione **effettivo** è inferiore al 50% di quello italiano;
- **in assenza di controllo**, il Paese sarà considerato paradisiaco se il livello **nominale** di tassazione è inferiore al 50% di quello italiano.

Il dividendo non può mai essere considerato paradisiaco se proviene da un Paese comunitario.

Limitandoci ad esaminare il caso del **controllo**, emerge immediatamente come, la mancata tassazione per trasparenza derivante dal mancato svolgimento dell'attività passiva non esclude la natura paradisiaca del dividendo, in quanto **l'unico criterio di valutazione è rappresentato esclusivamente dal livello impositivo effettivo**.

Quindi, **una Cfc forse più dolce per il 2019**; tanto i conti verranno fatti al momento di effettiva percezione degli utili.

AGEVOLAZIONI

Bonus sanificazione 2020, oggi il termine per l'invio delle spese ammissibili

di **Gioacchino De Pasquale**

Seminario di specializzazione

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro oggi, 7 settembre, ai fini della fruizione del **credito d'imposta** (ex [articolo 125 D.L. 34/2020](#)) per la **sanificazione** degli ambienti di lavoro e **degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale nonché di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti**, è necessario presentare la **comunicazione delle spese ammissibili**, tramite l'apposito modello approvato con il [Provvedimento del 10.07.2020](#).

Possono fruire dell'agevolazione gli **esercenti attività d'impresa, arti e professione e gli enti non commerciali**, senza alcuna distinzione in ordine al **regime fiscale** adottato dai soggetti beneficiari; di conseguenza, il credito d'imposta è fruibile anche dai **soggetti in regime forfetario**, dai **soggetti in regime di vantaggio** nonché dagli **imprenditori e le imprese agricole**, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

La **L. 77/2020** di conversione del **D.L. 34/2020** ha esteso l'ambito applicativo del credito d'imposta, rendendo fruibile anche per le **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione** che rientrino nell'apposita **banca dati delle strutture ricettive/immobili destinati alle locazioni brevi** (previsto dall'[articolo 4 D.L. 50/2017](#)). Si tratta, in sostanza, dell'attività del cd. **"B&B"**, cioè di quelle attività che **attribuiscono un reddito da attività commerciale non abituale** essendo escluse le mere **"locazioni"** (che attribuiscono un **reddito fondiario**).

Per quanto riguarda le **spese ammissibili**, come chiarito prima dalla [circolare 9/E/2020](#) e, successivamente, dalla [circolare 20/E/2020](#), vi rientrano rispettivamente:

- **sanificazione ambienti di lavoro** – s'intendono attività finalizzate ad **eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus** che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale risultato deve essere **certificato da operatori**

- professionisti** sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali **barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione;**
 - i **dispositivi di protezione**, che sono rappresentati da **mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.** Inoltre, per quanto concerne i **dispositivi di protezione individuale** per i quali la norma richiede la **conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea**, è stato chiarito **che solo in presenza di tale documentazione** le relative spese sono considerate **ammissibili** ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Da un punto di vista operativo, la fruizione dell'agevolazione in questione richiede la presentazione di **apposita comunicazione**, utilizzando il modello approvato con il **provvedimento del 10.07.2020.**

Tale modello prevede, relativamente alle spese ammissibili, l'indicazione di **due distinti dati**:

- l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute** fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione, e quindi fino al 31.08.2020;
- l'importo delle **spese che si prevede di sostenere** dal 01.09.2020 al 31.12.2020; si tratta in questo caso di un dato presuntivo, che **dovrebbe essere possibile modificare post 31.12.2020** secondo procedure che l'Agenzia deve ancora definire (è probabile che venga data la possibilità di presentare un **nuovo modello post 31.12.2020**).

Dopo la **presentazione della comunicazione viene rilasciata**, entro 5 giorni, la **ricevuta** attestante la sua presa in carico o lo scarto motivato. La ricevuta viene resa disponibile, nell'area riservata del sito dell'Agenzia, al soggetto che inviato la comunicazione.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un **credito d'imposta nella misura del 60% delle spese agevolabili sostenute nel 2020**, nel limite massimo di 60.000 euro.

Considerato che per tale agevolazione è previsto un **limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro**, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito potenzialmente fruibile, l'Agenzia delle Entrate determinerà **l'effettivo credito spettante rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.** Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al **100%.**

L'utilizzo del credito d'imposta è possibile, **in relazione alle spese effettivamente sostenute**:

- nel **Modello Redditi 2021**, periodo d'imposta 2020;
- in **compensazione tramite modello F24**, da presentare tramite i servizi telematici a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (previsto entro l'**11.09.2020**) che definisce **l'effettivo credito**

spettante.

Oltre all'utilizzo diretto del credito, è possibile procedere, entro il **31 dicembre 2021**, alla sua **cessione**, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

In tale caso, sarà necessario effettuare **apposita comunicazione della cessione del credito d'imposta per la sanificazione** da parte del soggetto cedente con le **funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate**, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile.